



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento

T +39 0461 493202

F +39 0461 493203

pec ass.cooperazione_territorio@pec.provincia.tn.it

@ ass.cooperazione_territorio@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.li

COMUNI DEL TRENTO

COMUNITA' DI VALLE

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

DIPARTIMENTI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Direzione generale

Dipartimento agricoltura

Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo

Dipartimento infrastrutture

Dipartimento protezione civile, foreste e fauna

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e
lavoro

Dipartimento territorio e trasporti, ambiente,
energia, cooperazione

e, pc.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

APSS - Dipartimento di Prevenzione Unità
Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione alla
c.a. dott.ssa Franchini

APPA – Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente

LORO SEDI

A042/2023/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta)

Oggetto: deliberazione della Giunta provinciale n.1197 dd 07 luglio 2023 con oggetto."disposizioni per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 94, commi 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche potabili individuate nella Carta delle risorse idriche (CRI) prevista dall'articolo 21 delle NdA del PUP; approvazione delle nuove Norme di Attuazione (NdA) della CRI a modifica ed integrazione delle NdA di cui alla deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008".

Sotto il profilo della tutela delle risorse idriche il Piano urbanistico provinciale, in coerenza con il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche nonché con le norme nazionali di settore e precisamente l'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TU sull'ambiente), ha stabilito all'articolo 21, comma 3, delle proprie norme di attuazione, che, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche destinate al consumo umano ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, venisse approvata con deliberazione della Giunta provinciale una specifica cartografia dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche da acque superficiali individuando le seguenti aree di salvaguardia: a) zone di tutela assoluta; b) zone di rispetto idrogeologico; c) zone di protezione.

Tale cartografia, denominata Carta delle risorse idriche (CRI), è stata approvata inizialmente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 (DGP 2248/2008). La stessa deliberazione approva come allegati anche la relazione tecnica e le Norme di attuazione (NdA).

Al fine di una maggiore tutela delle risorse idro potabili del nostro territorio, la Giunta provinciale ha recentemente approvato la deliberazione in oggetto, integrando le Norme di attuazione della Carta delle Risorse Idriche del 2008 con l'obiettivo di armonizzare le norme provinciali rispetto alle disposizioni statali di cui all'art. 94 commi 4, 5, 7 e 8 del TU sull'ambiente.

Tale armonizzazione viene fatta seguendo il **principio guida** definito nella deliberazione del 2008 che al punto 3 del proprio deliberato dispone che :” [...] **le previsioni contenute nella Carta delle risorse idriche sostituiscono ogni corrispondente disposizione tecnica, cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti e che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio**”.

La deliberazione in oggetto si configura inoltre come inquadramento generale della disciplina, in quanto individua azioni immediatamente applicabili e azioni la cui disciplina è demandata a provvedimenti successivi.

Rispetto alle azioni immediatamente applicabili, preme anzitutto precisare che, se da una parte è possibile circoscrivere **l'ambito di applicazione a due delle tre aree di salvaguardia, ovvero le aree di rispetto e di protezione idrogeologica**, dall'altra, in armonia con il principio stabilito nella deliberazione del 2008, e considerato il carattere multidisciplinare delle attività richiamate nelle lettere dei commi 4, 5 e 7 dell'art. 94 del Codice dell'ambiente, tali azioni abbracciano un ampio numero di materie e funzioni amministrative di competenza della Provincia, dei Comuni e degli enti gestori del servizio idrico.

In particolare, si ritiene che le principali **materie interessate dalla disciplina dell'art. 94, riguardino la sicurezza, la tutela ambientale, l'agricoltura, l'urbanistica, i lavori pubblici e la**

gestione del demanio e del patrimonio provinciale, le infrastrutture e le reti di fornitura dei servizi.

Le funzioni amministrative sono ascrivibili a quelle della pianificazione/programmazione, autorizzazione e realizzazione di opere pubbliche.

Dato questo inquadramento, si procede a descrivere le azioni immediatamente applicabili disciplinate dalla deliberazione in oggetto. L'ordine con cui sono presentate riflette la priorità con cui i destinatari di questa circolare sono chiamati a conoscerle e a farvi fronte, in modo da garantire massima tempestività di azione.

Misure di carattere generale

Si comunica anzitutto che, per omogeneità nei confronti di tutte le altre informazioni geo cartografiche della Provincia, la **Carta delle Risorse Idriche (CRI)** è oggi disponibile non solo sul sito del Servizio Geologico, ma che è stata **pubblicata nel Web Gis Trasversale (WGT)** sotto i temi "Urbanistica" e "Geologia".

<https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?>

[topic=14&lang=it&bgLayer=sfondo_urb&layers=ammcom,sorgenti_tutelaassoluta,acque_superficiali_tutelaassoluta,pozzi_tutelaassoluta,pozzi,acque_superficiali,sorgenti,pozzi_protezioneidrogeologica,acque_superficiali_protezioneidrogeologica,sorgenti_protezioneidrogeologica,pozzi_rispettoidrogeologico,acque_superficiali_rispettoidrogeologico,sorgenti_rispettoidrogeologico&layers_visibilita_y=false,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true&catalogNodes=89](https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?topic=14&lang=it&bgLayer=sfondo_urb&layers=ammcom,sorgenti_tutelaassoluta,acque_superficiali_tutelaassoluta,pozzi_tutelaassoluta,pozzi,acque_superficiali,sorgenti,pozzi_protezioneidrogeologica,acque_superficiali_protezioneidrogeologica,sorgenti_protezioneidrogeologica,pozzi_rispettoidrogeologico,acque_superficiali_rispettoidrogeologico,sorgenti_rispettoidrogeologico&layers_visibilita_y=false,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true&catalogNodes=89)

La deliberazione in oggetto prevede una **verifica di interferenza o non interferenza con le tre aree di salvaguardia delle risorse idriche** riportate nella Carta delle Risorse Idriche del PUP. Tale verifica interessa in particolare, per quanto riguarda le **aree di rispetto**, le attività contemplate nei **commi 4 e 5 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006** e ulteriormente specificate nella deliberazione in oggetto. Per quanto riguarda le **aree di protezione**, la verifica interessa le attività contemplate al **comma 7 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006** e ulteriormente specificate nella deliberazione in oggetto.

Per il compimento di questa verifica si prescrive quanto segue:

- nel caso di **attività soggette a provvedimenti autoritativi comunque denominati su istanza di parte, le strutture competenti nell'emissione di tali provvedimenti, adeguano entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ossia dal giorno 10 luglio 2023 i propri modelli di domanda richiedendo l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'interferenza o della non interferenza con le tre aree di salvaguardia delle risorse idriche;**
- nel caso di **attività da pianificare o da eseguire nell'ambito di lavori pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche stesse, le strutture provvedono a realizzare tale attestazione;**
- nel caso di **edilizia libera ai sensi dell'art. 78 della l.p. 15/2015** (legge urbanistica) si richiama il **ruolo degli enti pubblici coinvolti nell'attuazione della disciplina in argomento, ovvero di informare e sensibilizzare i cittadini interessati affinché provvedano a tale verifica.** Si precisa che la verifica dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo e in caso di intersezione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari previsti dalle norme igienico-sanitarie volte ad evitare l'alterazione delle risorse idriche. Questa disposizione tiene conto di quanto specificato dal comma 1 dell'art. 78 sopra richiamato che recita: "Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. **Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze**".

Il provvedimento in oggetto dispone inoltre che, qualora all'interno delle aree di salvaguardia delle risorse idriche idro potabili siano effettuati degli interventi con esse interferenti, ne venga data

comunicazione al gestore della risorsa idrica interessata. Ciò al fine di poter individuare tempestivamente eventuali cause di inquinamento della risorsa idrica stessa.

Misure specifiche per quanto riguarda le aree di rispetto idrogeologico

Sono individuate due specifiche disposizioni, una volta ad aggiornare le attività vietate in tali aree e la seconda volta a disciplinare le attività nel caso di interferenza con l'area di rispetto.

- **Aggiornamento delle attività vietate** in tali aree e per le quali, per gli insediamenti o le attività preesistenti, i comuni sono chiamati a garantire la loro messa in sicurezza ed ad adottare, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento.

Si richiama per chiarezza l'elenco delle attività vietate: *“accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (si veda la deliberazione della Giunta provinciale n.765 del 5/5/2023); dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; aree cimiteriali; apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica; **pozzi perdenti (nuovo divieto); la dispersione di acque di qualsiasi natura (comprese quelle meteoriche) nel suolo e sottosuolo mediante pozzi perdenti (nuovo divieto); aggiunta all'acqua utilizzata a scopo di innevamento di qualsiasi tipo di sostanza, comprese quelle disinfettanti (nuovo divieto).**”*

In merito alla dispersione delle acque meteoriche è individuata una eccezione e una alternativa per consentire l'allontanamento: *“è consentita la dispersione di acque meteoriche provenienti dai tetti nel suolo e sottosuolo mediante trincee drenanti, pozzi perdenti o analoghe soluzioni purché venga mantenuto il franco di sicurezza di almeno un metro dal livello massimo della falda. Le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali potranno in alternativa al loro scarico nella rete di acque bianche, essere conferite nel primo corso d'acqua superficiale adeguato al loro recepimento previa depurazione da sostanze nocive per le falde acquifere quali oli, grassi e sostanze inquinanti.”*

- **Redazione di una relazione idrologica a corredo degli interventi di cui alle lettere a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione e c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio del comma 5 dell'art. 94 interferenti con le aree di rispetto idrogeologico**, e che interessano quindi l'esecuzione di lavori pubblici e tutti i provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni su istanza di parte.

Si richiamano per chiarezza le prescrizioni per la redazione della relazione idrogeologica: *“è commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato, è volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e/o a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento al fine della salvaguardia delle acque potabili; si specifica che tali relazioni dovranno essere allegare al progetto e non richiedono alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili.”*

Si richiama che fanno eccezione a questa disposizione gli interventi di ordinaria manutenzione e gli interventi che non abbiano alcun effetto diretto o indiretto con la falda e quindi con il potenziale inquinamento della fonte idro potabile. E' il caso di ristrutturazioni su edifici esistenti collegati a pubblica fognatura sia di acque nere che bianche. Tali circostanze dovranno essere attestate dal progettista stesso previa attenta analisi della

specifica situazione in cui si svolge l'intervento o all'interno della relazione geologica, qualora sia richiesta ai sensi di diversa normativa.

Misure specifiche per quanto riguarda le aree di protezione idrogeologica

Sono individuate due specifiche disposizioni, una volta specificare gli strumenti di disciplina, e la seconda volta a disciplinare le attività nel caso di interferenza con l'area di rispetto:

- in coerenza con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del d.lgs 152/2006, tali aree possono essere **disciplinate dagli strumenti di pianificazione territoriale locale (PRG e PTC)**, i quali potranno proporre, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, disposizioni anche più restrittive relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agro forestali e zootecnici,
- **Redazione di una relazione idrologica nel caso di dispersione degli scarichi in suolo e sottosuolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di combustibili liquidi .**

Si richiamano per chiarezza le prescrizioni per la redazione della relazione idrogeologica contenute nella nuova deliberazione: *"commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato da allegarsi al progetto, e da redarsi anche nel caso in cui l'attività non richieda alcun tipo di provvedimento di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominato e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. La relazione non dovrà avere alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia già tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili"*.

Le strutture competenti - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (tel. 0461-497055), Servizio Geologico (tel. 0461-495200) e l'Ufficio Studi e pianificazione dell'Agenzia per le risorse idriche e l'energia (APRIE tel 0461-497310) - sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

- Mario Tonina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: deliberazione della Giunta provinciale n.1197 dd 07 luglio 2023.